




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



**Nota di lettura degli emendamenti trasmessi in Commissione Bilancio
al disegno di legge n. 1030/A - Stralcio I/A**

Documento n. 15 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 9 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 12 maggio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dei Servizi:

tel. 091 705 4746 - mail: serviziobilancio@ars.sicilia.it

tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	4
PREMESSA	4
ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DEGLI EMENDAMENTI AL DDL N. 1030/A – STRALCIO I/A.....	5
EMENDAMENTO A.20	5
EMENDAMENTO A.24	10
EMENDAMENTO A.27	11
EMENDAMENTO A.28	11
EMENDAMENTO A.30	13
EMENDAMENTO A.31	14
EMENDAMENTO A.32	15
EMENDAMENTO A.40	17
EMENDAMENTO A.43	18
EMENDAMENTO A.44	20
EMENDAMENTO A.46	21
EMENDAMENTO A.49	22
EMENDAMENTO A.50	23
EMENDAMENTO A.52	23

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO

Disegno di legge	n. 1030/A - Stralcio I/A
Titolo	"Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi"
Iniziativa	Parlamentare
Commissione di merito	I

PREMESSA

Con nota prot. n. 001-671-INT/2026 del 07/05/2026, sono stati trasmessi alla Commissione Bilancio, dalla Presidenza dell'Assemblea, gli emendamenti al disegno di legge n. 1030/A Stralcio I/A recante "Norme in materia di personale, di autorizzazioni e di incentivi" per il prescritto parere ai sensi dell'articolo 113 del Regolamento Interno.

ESAME DEI PROFILI FINANZIARI E DI MERITO DEGLI EMENDAMENTI AL DDL N. 1030/A – Stralcio I/A

Emendamento A.20

L'**emendamento A.20** in esame introduce una misura di sostegno finanziario volta a mitigare le ricadute economiche derivanti dall'aggravarsi della crisi geopolitica in Medio Oriente, con particolare riferimento agli eventi bellici che hanno determinato una sensibile alterazione dei prezzi globali dei vettori energetici e dei fertilizzanti.

La disposizione si prefigge la **finalità** di salvaguardare la continuità operativa di comparti produttivi ritenuti essenziali per l'economia della Regione Siciliana, individuando quale strumento giuridico d'intervento la concessione di agevolazioni dirette nella forma di contributi a fondo perduto.

I **soggetti beneficiari** di tale intervento sono individuati negli operatori dell'autotrasporto di merci su strada per conto terzi che esercitano la propria attività nel territorio regionale - includendo esplicitamente le imprese attive nel trasporto combinato strada-mare - nonché nelle imprese operanti nei settori primari dell'agricoltura e della pesca. Sotto il profilo soggettivo, la norma ancora il beneficio al criterio dell'operatività nel territorio siciliano.

Sotto il profilo della **legittimità rispetto all'ordinamento giuridico** dell'Unione europea, la disposizione richiama il quadro regolatorio definito dagli orientamenti della Commissione europea relativi agli aiuti di Stato connessi alla crisi in Iran, disponendo il rispetto dei massimali di spesa e le condizioni di compatibilità previste dal regime temporaneo di crisi. Nello specifico, come si evince dalla relazione, l'orientamento europeo di riferimento è il Middle East crisis Temporary State aid Framework (METSAF), adottato dalla Commissione per consentire agli Stati membri di rimediare a gravi turbamenti dell'economia causati dall'instabilità geopolitica e dal blocco delle rotte commerciali strategiche.

Il quadro temporaneo METSAF, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2026 e in vigore fino al 31 dicembre 2026, prevede che Stati membri, per i comparti dell'agricoltura, della pesca, del trasporto terrestre (stradale, ferroviario e per vie navigabili interne) e del trasporto marittimo a corto raggio intra-UE, sono autorizzati a compensare fino al 70% dei costi supplementari sostenuti dai beneficiari a causa dell'incremento dei prezzi di carburante e fertilizzanti. Tale incremento è determinato dalla differenza tra il prezzo di mercato corrente e un prezzo di riferimento storico applicabile, calcolando i costi extra sulla base del consumo attuale o dell'ultimo consumo registrato nel periodo precedente la crisi. Al fine di snellire le procedure burocratiche, il quadro normativo introduce anche un'opzione semplificata che consente di calibrare l'aiuto individuale su parametri oggettivi — quali la dimensione e la tipologia dell'attività o stime generali sul consumo del settore — esonerando i beneficiari dall'obbligo di fornire prove documentali analitiche sui consumi effettivi; in tal caso, il contributo è limitato a un massimo di 50.000 euro per beneficiario. Per le industrie energivore, l'intensità dell'aiuto per i costi dell'elettricità può essere elevata dal 50% fino al 70%, coprendo fino al 50% del consumo totale del beneficiario senza richiedere ulteriori sforzi di decarbonizzazione.

Per ciò che riguarda la **fattispecie operativa**, la norma non definisce in via immediata i criteri analitici di erogazione, delegandone la perimetrazione a una fase attuativa successiva che vedrà il coinvolgimento di più rami dell'amministrazione regionale; nello specifico, la norma individua quali soggetti attuatori l'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e l'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, i quali dovranno agire di concerto con l'Assessore per l'economia. Il perfezionamento del decreto interassessoriale attuativo è subordinato all'acquisizione del parere preventivo della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il **sub-emendamento A.20.1** opera la sostituzione integrale del comma 1 e l'introduzione di un nuovo comma 1-bis. Tale intervento modifica la struttura della fattispecie, a partire dalla definizione stessa dell'aiuto: rispetto alla generica previsione di "agevolazioni" contenuta nel testo base, la nuova formulazione introduce il concetto di "**parziale ristoro**". Questa precisione terminologica chiarisce che il contributo non è un sussidio indiscriminato, ma una misura compensativa calcolata su una quota dei maggiori oneri effettivamente sostenuti e documentati.

Sul piano dei soggetti beneficiari, la modifica amplia e specifica il raggio d'azione dell'intervento. Nel settore agricolo, tra i beneficiari, sono incluse esplicitamente le **imprese contoterziste** che svolgono attività agromeccanica. Analogamente, per il comparto ittico, la norma viene dettagliata per ricomprendere la **pesca artigianale** e le imprese autonome della **piccola pesca**, garantendo che il sostegno raggiunga anche gli operatori di minori dimensioni legati ai registri marittimi regionali.

Dal punto di vista dell'operatività, il sub-emendamento introduce parametri che prima erano non erano presenti. Viene stabilita una finestra temporale precisa per l'ammissibilità dei costi, limitata al periodo compreso tra l'**1 marzo e il 31 dicembre 2026**. Inoltre, l'aiuto viene strettamente vincolato all'acquisto di specifiche tipologie di carburante, ovvero il **gasolio agricolo** e quello destinato alla **pesca marittima**, imponendo così un regime di rendicontazione più rigoroso. Infine, effettua un intervento correttivo riguardante la base giuridica europea: richiamando esplicitamente il "Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente" dell'Unione Europea di cui alla comunicazione (2026) 2947 della Commissione europea.

Inoltre, la norma richiama uno dei requisiti di legittimità per gli aventi di diritto alla richiesta di agevolazione, confermando il requisito della localizzazione in Sicilia per le aziende agricole e l'iscrizione presso gli uffici marittimi della Regione per le unità da pesca, consolidando così il perimetro di applicazione siciliano della misura.

Infine, sostituisce il comma 3 sostituendo il decreto interassessoriale con due decreti rispettivamente dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, confermando l'intesa con l'Assessore per l'economia e i pareri delle competenti Commissioni legislative permanenti dell'Assemblea regionale siciliana.

Sotto l'aspetto della **quantificazione finanziaria**, la norma dispone uno stanziamento complessivo di 25 milioni di euro per l'esercizio 2026, ripartito in 15 milioni per l'autotrasporto e 5 milioni ciascuno per agricoltura e pesca.

La **copertura** di tale onere è assicurata per 18,5 milioni mediante la corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa relative ai fondi speciali per le spese correnti (Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704). Per quanto riguarda i restanti 6,5 milioni di euro, la norma prevede il reperimento di dette risorse attraverso il recupero di disponibilità liquide del Fondo Sicilia gestito da IRFIS FinSicilia S.p.A., con un versamento all'entrata del bilancio regionale da parte della stessa società entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Osservazioni su profili finanziari: in ordine alla copertura individuata tramite il versamento in entrata da parte di IRFIS FinSicilia s.p.a, al fine di valutarne gli aspetti giuridici-contabili, si riporta quanto segue.

Innanzitutto, occorre preliminarmente analizzare la vicenda giuridico contabile relativa all'utilizzo di risorse derivanti da società partecipate per la copertura di oneri regionali, già oggetto di specifico sindacato in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale 2018 da parte della Corte dei conti – Sezioni riunite di controllo per la Regione siciliana (decisione n. 4/2018/ss.rr./pari) e richiamata nella “Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi della regione siciliana approvate nell'anno 2019”. In tali occasioni, la Corte dei Conti si espresse sull'**articolo 8 della Legge Regionale 9 maggio 2017, n. 8** (Legge di stabilità regionale 2017), la quale disponeva, per un importo pari a 53 milioni, il versamento all'entrata del bilancio regionale delle disponibilità del Fondo unico a gestione separata presso Irfis- FinSicilia S.p.a. Secondo la Corte dei Conti le assegnazioni in entrata al bilancio regionale dai bilanci di società partecipate rappresentano operazioni "infragrappo" qualificate quali elusive dell'obbligo di copertura finanziaria sancito dall'art. 81, terzo comma, della Costituzione. Secondo la Corte dei conti, sebbene la tecnica contabile adottata con quella misurasse irregolarità formali immediate, essa era idonea a configurare una copertura finanziaria "atipica" e parziale. L'acquisizione unilaterale di somme accertate ma non ancora riscosse — operata

attraverso il citato disposto normativo — determinava infatti, una violazione del principio di “alterità soggettiva” tra l’ente territoriale e la società partecipata (Irfis Finsicilia S.p.A.), obliterando l’autonomia patrimoniale di quest’ultima. Sempre secondo la Corte dei Conti, la prassi di attingere ulteriormente a fondi vincolati a fini di vigilanza prudenziale (quali quelli monitorati dall’Autorità di Vigilanza per gli intermediari finanziari) risulta incompatibile con la natura di società per azioni regolata dal diritto civile, compromettendone la stabilità patrimoniale ma anche il perseguimento delle finalità originarie a cui erano state destinate tali risorse.

Tuttavia, si osserva che il ricorso a meccanismi di copertura finanziaria di analoga natura è presente nella legislazione statale. In particolare, si richiamano i seguenti casi di utilizzo di risorse presso società partecipate: l’articolo 1, comma 921, della legge 30/12/2025, n. 199 (a valere su disponibilità della CONSAP S.p.A), articolo 23, comma 7, lettera n), del Decreto legge 18/10/2023, n. 145 (Cassa depositi e prestiti s.p.a.) e nel settore previdenziale, ove si registra una prassi consolidata riguardante l’**INPS**, laddove nuovi oneri per trattamenti di sostegno al reddito trovano copertura mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di somme iscritte nel bilancio dell’Istituto. In questo ultimo caso, tale meccanismo presuppone che dette risorse siano qualificate come “disponibili” in quanto afferenti a interventi discrezionali e, pertanto, comprimibili senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente.

Il sub-emendamento A.20.2 incrementa lo stanziamento complessivo da 25 milioni a 30 milioni e, conseguentemente, incrementa da 5 a 10 milioni le dotazioni per i comparti agricoltura o pesca. Sul punto l’emendamento risulta non chiaro in quanto, essendo, per ciascuno dei due comparti citati, destinata la somma di 5 milioni, non si comprende quale dei due è effettivamente destinatario del suddetto incremento. Il maggiore onere, pari a 5 milioni, è coperto con i Fondi speciali di parte corrente.

Emendamento A.24

L'**emendamento A.24** interviene con due abrogazioni all'articolo 118 della legge regionale n. 3 del 2024 il quale, nel testo attualmente vigente, dispone che, fino al 31 dicembre 2025 e nelle more di una disciplina statale, le agevolazioni assunzionali, già previste dalla legge regionale n. 20/1999 per le vittime di mafia, si estendono alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, reato previsto dall'art. 583-quinquies c.p. e ai figli di vittime di femminicidio, nel limite di uno per nucleo familiare.

Le abrogazioni proposte dall'emendamento in esame sono:

lett. a) soppressione del limite temporale del 31 dicembre 2025 e della clausola di cedevolezza legata al perdurare dell'inerzia statale;

lett. b) eliminazione del limite quantitativo per i figli di vittime di femminicidio.

Osservazioni sui profili di merito: con la modifica proposta alla lettera a), la norma non avrebbe più né scadenza né condizione e quello che oggi è un regime transitorio e cedevole diventerebbe una norma a tempo indeterminato. Si segnala, al riguardo, che il testo dell'articolo 118, nella sua prima versione, non recava la previsione del limite temporale e della clausola di cedevolezza, risultanti, invero, dalla successiva modifica di cui all'articolo 1 della l.r. n. 8/2025. Quest'ultima, in particolare, è intervenuta per sanare i rilievi di natura costituzionale operati dal Governo nazionale sulla carenza di competenza regionale in materia di ordinamento civile, sub specie di pubblico impiego art. 117, co. 2, lett. 1, Cost. La novella che si propone, quindi, esporrebbe nuovamente l'articolo 118 citato all'impugnativa del Cdm.

Si rileva, inoltre, che la previsione di cui alla lettera b), che mira a estendere il beneficio assunzionale a tutti i figli della vittima di femminicidio, reca profili di onerosità in quanto amplia la platea dei destinatari (anche solo potenziali) della norma.

Emendamento A.27

Con l'**emendamento A.27** si introduce un obbligo informativo a carico dei dirigenti pubblici. Più nel dettaglio, si prevede che, qualora nell'attribuire l'incarico di RUP (ai sensi dell'art 15 del d.lgs 36/2023) il dirigente non segua il principio di rotazione, debba informare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che a sua volta informa l'organismo indipendente di valutazione.

Si prevede inoltre che la mancata comunicazione rilevi ai fini della valutazione della performance dirigenziale.

Si suggerisce di inserire la previsione nell'ambito della legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12 – Sicilia, “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.

Emendamento A.28

L'**emendamento A.28** introduce una norma di carattere regolatorio volta a rafforzare le tutele inerenti alla salute e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il personale in forza presso l'Amministrazione Regionale siciliana e i relativi enti strumentali. La finalità dell'intervento normativo consiste nel garantire una tutela rafforzata ai soggetti versanti in condizioni di disabilità accertata, elevando la modalità di prestazione lavorativa agile a diritto prioritario e soggettivo, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità psicofisica del lavoratore in coerenza con i principi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Sotto il profilo del perimetro soggettivo, i beneficiari della disposizione sono individuati nei dipendenti dei summenzionati enti che abbiano ottenuto il riconoscimento di disabilità ai sensi dell'articolo 3, “comma 1 o comma 3”, della predetta Legge n. 104/1992. Lo strumento giuridico utilizzato è quello della regolamentazione del rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, che agisce mediante la definizione di una prerogativa di precedenza e stabilità nell'accesso alle modalità di lavoro da remoto.

La fattispecie operativa delineata dalla norma configura un meccanismo di attivazione semplificato e unilaterale, fondato su una comunicazione scritta indirizzata dal lavoratore al dirigente generale competente. Tale comunicazione determina l'insorgenza del diritto a svolgere la prestazione in modalità agile per un monte ore settimanale che può estendersi, su istanza del dipendente, fino al limite massimo di 36 ore. L'efficacia del meccanismo è assicurata dalla previsione di un termine di soli cinque giorni dalla comunicazione, decorso il quale la modalità di lavoro diviene immediatamente operativa.

Secondo la norma il Dirigente Generale è investito dell'obbligo di formalizzare l'attivazione della procedura entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza ed è tenuto a concordare esclusivamente i profili tecnici e le modalità operative della prestazione, con la precisazione normativa che non possono essere opposte motivazioni inerenti alla sussistenza del diritto stesso, sancendo così la piena titolarità della posizione giuridica in capo al dipendente e l'assenza di discrezionalità valutativa in capo all'amministrazione. La norma sancisce inoltre la possibilità di deroga alle disposizioni regolamentari vigenti in materia di lavoro agile all'interno dell'ente, al fine di adattare la prestazione alle specifiche esigenze del disabile.

Sotto il profilo finanziario, l'emendamento contiene una clausola di invarianza, stabilendo che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La relazione tecnica a corredo specifica che l'intervento si risolve in una ottimizzazione organizzativa basata su infrastrutture informatiche già in dotazione all'amministrazione, ipotizzando anzi una potenziale riduzione dei costi di gestione e degli oneri connessi alle indennità di malattia, grazie al miglioramento delle condizioni lavorative e alla conseguente riduzione dell'assenteismo per ragioni di salute.

Osservazioni sui profili finanziari: al fine di una corretta formulazione della clausola di neutralità finanziaria si osserva la necessità di modificare il periodo con *“All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Osservazioni sui profili di merito: la norma presenta un'approssimazione nella definizione della platea dei beneficiari laddove richiama indistintamente il “comma 1 o comma 3” dell'articolo 3 della Legge 104/1992. Tale formulazione risulta tecnicamente imprecisa poiché accomuna due status giuridici differenti sotto il profilo dell'intensità del bisogno e delle tutele correlate. Nello specifico, il comma 1 definisce la condizione di disabilità come la presenza di compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali durature che, nell'interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena partecipazione sociale su base di uguaglianza. Il comma 3 delinea la condizione di disabilità con connotazione di gravità, che ricorre qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, determinando una priorità assoluta nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. L'utilizzo della congiunzione disgiuntiva "o" tra le due fattispecie genera un'incertezza definitoria circa il reale *target group* dell'intervento: la norma estende infatti un diritto estremamente ampio (fino a 36 ore di lavoro agile) anche a soggetti che, pur rientrando nel comma 1, potrebbero non presentare quel grado di necessità assistenziale o di fragilità che giustifica una deroga così incisiva alle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa, sovrapponendo una tutela generalista a una specifica ed intensiva.

Emendamento A.30

L'emendamento A.30 al comma 1 estende al personale regionale l'applicazione dell'articolo 1, comma 161, della l. 30 dicembre 2024, n. 207 e ss.mm., il quale prevede un incentivo per posticipare il pensionamento dei lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al “trattamento di pensione anticipata flessibile” entro il 31 dicembre 2025. Tale misura incentivante consente ai predetti lavoratori di rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore,

e la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

Il **comma 2** specifica che l'incentivo di cui sopra si applica su richiesta dell'interessato e con decorrenza dalla data di presentazione della domanda all'amministrazione, anche se anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il **comma 3**, invece, reca una clausola di invarianza finanziaria.

A tale ultimo riguardo, si ricorda che una dichiarazione di invarianza finanziaria, per non incorrere nella violazione dell'articolo 81 Cost., dovrebbe essere supportata da una relazione tecnica analitica che dimostri, in questo caso, come gli oneri discendenti dalla contribuzione da versare direttamente in busta paga al lavoratore dipendente siano integralmente coperti da risorse già stanziata e a legislazione vigente per quello specifico scopo, senza necessità di nuovi stanziamenti.

Emendamento A.31

L'emendamento A.31 al comma 1 estende al personale turnista notturno della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione i benefici in materia di lavori usuranti di cui al d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 e ss. mm., ossia il diritto al pensionamento anticipato in presenza di determinati requisiti ivi disciplinati, il cui conseguimento è altresì regolato dall'articolo 1, comma 170, l. 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 2** pone in capo all'amministrazione regionale e agli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione gli adempimenti comunicativi e certificativi previsti dalla legislazione nazionale ai fini dell'esercizio del diritto al pensionamento anticipato.

Il **comma 3**, infine, contiene una clausola di invarianza finanziaria.

Si segnala, al riguardo, che la disposizione in commento reca evidenti maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché estende un beneficio economico ad una platea di soggetti che non ne godeva: a conferma di ciò la disciplina statale concernente tale beneficio, richiamata dalla disposizione in esame, quantifica espressamente gli oneri discendenti dalla sua applicazione nonché la relativa copertura finanziaria (v. articolo 7, d.lgs. 21 aprile 2011, n. 67 e ss. mm. e articolo 1, comma 170, l. 27 dicembre 2017, n. 205).

L'emendamento A.31 pertanto, nell'attuale formulazione **risulta privo di quantificazione e di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 17, l. n. 196 del 2009 e dell'art. 81, terzo comma della Costituzione. In ogni caso, la previsione di una clausola di invarianza finanziaria, come quella presente nella disposizione in esame, deve essere supportata da un'analitica relazione tecnica che dimostri che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.**

Emendamento A.32

L'emendamento A.32, così come modificato dal subemendamento A.32.1. prevede l'incompatibilità tra gli incarichi di vertice (direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario) presso le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende ospedaliere e il ruolo di Sindaco, componente della Giunta comunale e di componente dei consigli comunali e di Presidente della circoscrizione o componente del consiglio circoscrizionale. Allo stesso tempo, oltre che l'incompatibilità, si prevede la non conferibilità dei predetti incarichi di vertice ai medesimi amministratori locali e, inoltre, ai componenti della Giunta regionale.

Si osserva, in primo luogo, che la formulazione della disposizione, **così come sub emendata**, non pare coordinarsi con la normativa statale e regionale vigente in materia e appare non del tutto chiara rispetto alla finalità perseguita, specialmente con riguardo alla previsione di cause di inconferibilità degli incarichi di vertice nelle ASP e AO.

Infatti, ipotesi di **ineleggibilità e incompatibilità dei direttori generali e dei direttori amministrativi e sanitari** sono già contenute nella normativa statale richiamata dalla disciplina regionale, quantomeno, con riferimento alla nomina dei direttori generali delle ASP e delle AO.

Inoltre, anche la normativa regionale relativa alle cause di **ineleggibilità degli amministratori locali prevede delle ipotesi riconducibili, almeno in parte, al perimetro delle fattispecie contemplate dell'emendamento in esame.**

Quanto alle fattispecie di inconfiribilità degli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario in relazione al pregresso esercizio di cariche elettive, alcune ipotesi sono già previste dall'articolo 8 del D.lgs. n. 39 del 2013.

In particolare, l'art. 3, comma 9, del D.lgs. 30/12/1992, n. 502, la cui disciplina è richiamata dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 14/04/2009, n. 5, con riferimento alla nomina del direttore generale delle ASP e delle Aziende Ospedaliere della Regione, prevede già delle ipotesi di incandidabilità e incompatibilità per i vertici delle Aziende Sanitarie Provinciali stabilendo in particolare che *“Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché*

con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni”.

Inoltre, l'art. 9 della legge regionale n. 31 del 1986 al numero 8) prevede già che sono ineleggibili a consigliere comunale, provinciale e di quartiere **“i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del Comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono”**. (Si rammenta, altresì, che in forza dell'art. 12 della legge regionale n. 7 del 1992 le ipotesi di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e il sindaco sono estese ai membri della Giunta comunale).

Si consiglia, pertanto, di rivedere il contenuto della disposizione in esame alla luce della necessità di coordinamento con la disciplina statale e regionale richiamata.

Emendamento A.40

Con l'**emendamento A.40** si dispone che, nelle occasioni istituzionale, il presidente del consiglio comunale indossi una fascia bicolore, della quale vengono individuati colori e simboli.

Nel caso dell'ordinamento regionale siciliano, volendo valorizzare la previsione contenuta all'articolo 14 dello Statuto regionale, comma 1, lett. o), che assegna all'Assemblea regionale competenza legislativa esclusiva in materia di “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative”, si potrebbe individuare con legge regionale la tipologia di fascia che contraddistingue la carica (così da garantire uniformità e rendere immediatamente distinguibile il soggetto titolare della carica), rinviando però agli enti locali, nell'ambito dei singoli statuti, la scelta sull'uso o meno di tale simbolo, in modo

da non invadere la competenza degli enti locali a disciplinare l'utilizzo dei propri segni distintivi (si segnala, peraltro, che alcuni statuti comunali già prevedono tale simbologia).

Si suggerisce l'opportunità eventualmente di inserire la previsione nell'ambito dell'articolo 19 (rubricata Presidenza del consiglio comunale) della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7.

Infine, si segnala che in un recente parere (n.19683 del 26.6.2025) – in risposta a una nota con la quale una Prefettura ha chiesto riscontro in ordine all'utilizzo della fascia da parte del presidente del consiglio comunale – il Dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – pur evidenziando che la finalità della previsione di un distintivo è quella di rendere immediatamente individuabili i titolari di determinate cariche pubbliche attraverso la prescrizione di una medesima tipologia formale per ciascuna categoria di ente – ha evidenziato che la legge non prevede nulla nei riguardi del presidente del consiglio. E che “sussiste oggi ampia possibilità per le autonomie locali di disciplinare, con normazione regolamentare, l'utilizzo dei propri segni distintivi, anche a scopo di rappresentanza. (...). Concludendo nel senso di ritenere che, “in assenza di specifiche previsioni normative rinvenibili nell'ordinamento locale dell'ente, l'istituzione di un distintivo anche per il presidente del consiglio comunale non possa essere contemplata”.

Emendamento A.43

L'intervento normativo proposto mira all'introduzione del comma 1-bis all'interno dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16. e si configura come una misura di salvaguardia volta a neutralizzare gli effetti decadenziali precedentemente stabiliti dal legislatore regionale in materia di contributi straordinari erogati dall'amministrazione regionale agli enti locali.

I beneficiari della misura sono identificabili negli **enti locali** (Comuni, Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane) che risultavano già destinatari di provvedimenti di assegnazione di contributi straordinari prima dell'entrata in vigore della

L.R. 16/2022, ma che sono incorsi nella decadenza prevista dal regime normativo allora vigente perché non avevano presentato l'istanza di erogazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2023. Quindi, l'emendamento, sospende l'effetto estintivo del diritto al contributo, operando una reviviscenza del titolo giuridico all'assegnazione.

I contributi interessati si possono sintetizzare come segue:

1. **Sostegno al risanamento finanziario e procedure di riequilibrio** (comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5);
2. **Infrastrutture e viabilità secondaria dei Liberi Consorzi** (comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9);
3. **Misure di sostegno per l'emergenza migratoria** destinato ai comuni di Lampedusa e Linosa, Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle, quale ristoro per le particolari criticità gestionali derivanti dai flussi migratori (comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8);
4. **Contributi per leggi per recupero centri storici** di Agrigento, Siracusa, Ragusa (comma 6, lettere a), b) e c), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018);
5. **Contributi per ristoro dei danni occorsi a seguito degli eventi alluvionali del 2009 e del 2015** (comma 6, lettere d) ed e), dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018);
6. **Finanziamenti emergenziali alluvione autunno 2015** in favore dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Antillo comma 13 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
7. **Fondo per calamità naturali e alluvione 2011** nel territorio della provincia di Messina e, in via generale, per il supporto finanziario a tutti i comuni colpiti da calamità naturali debitamente accertate dalle autorità competenti (comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14).

L'operatività di questa salvaguardia è condizionata a una condotta dell'ente beneficiario: il recupero del finanziamento non avviene d'ufficio, ma richiede l'attivazione di una nuova procedura a istanza di parte. A tal fine, viene stabilito un nuovo orizzonte

temporale: gli enti interessati devono produrre la necessaria documentazione entro il termine perentorio di **180 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione è caratterizzata da una clausola di **invarianza finanziaria per cui non si** introducono nuovi impegni di spesa e nuovi stanziamenti, poiché agisce su risorse "già stanziata, impegnata o comunque disponibili a legislazione vigente".

Osservazioni sui profili finanziari: la disposizione in esame determina la reviviscenza di titoli giuridici all'assegnazione di contributi straordinari i cui effetti estintivi risultano già maturati, in taluni casi da oltre un triennio. Tale fattispecie non configura una mera proroga di termini non ancora scaduti, bensì una rimessione in termini legislativa che ripristina posizioni soggettive ormai estinte nell'ordinamento. Dal punto di vista contabile, occorre rilevare che l'articolo 16, comma 1, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, ha operato quale norma autorizzatoria per la definitiva eliminazione delle relative obbligazioni passive dal bilancio regionale. Tale processo ha comportato la caducazione degli impegni di spesa precedentemente assunti e la conseguente cancellazione delle somme dalle evidenze contabili nel bilancio regionale. Pertanto, i suddetti stanziamenti non possono essere annoverati tra le risorse disponibili a legislazione vigente, essendo venuta meno la correlazione necessaria tra il titolo giuridico e la posta di bilancio.

In ragione della natura innovativa della spesa così configurata, che non si pone in continuità con impegni contabili preesistenti, emerge l'esigenza di reperire idonea copertura finanziaria.

Emendamento A.44

L'**emendamento A.44** introduce il comma 9-bis all'interno dell'articolo 15 della legge regionale 1/2026, perseguendo la finalità di garantire e potenziare la piena funzionalità dei servizi istituzionali prestati dagli enti locali della Regione Siciliana mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro del personale titolare

di contratto a tempo determinato o utilizzato in attività socialmente utili (ai sensi dell'articolo 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5).

I destinatari sono egli enti locali siciliani che risultano esclusi dai trasferimenti già previsti dal comma 9 del medesimo articolo, configurando la norma come una misura perequativa per le realtà territoriali non precedentemente beneficiarie.

La fattispecie operativa definisce alcuni criteri di priorità e limiti di legittimità: l'attribuzione delle risorse deve avvenire privilegiando i contratti che presentano una minore dotazione oraria al momento dell'entrata in vigore della norma.

Infine, per quanto concerne il profilo di quantificazione e copertura finanziaria, la disposizione quantifica puntualmente l'onere da trasferire in 3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2026. La copertura degli oneri è reperita mediante l'utilizzo di una corrispondente quota delle disponibilità presenti nel fondo speciale di parte corrente (capitolo 215704) del bilancio regionale.

Osservazioni sui profili finanziari: al riguardo, si rileva la necessità di verificare la congruità della quantificazione degli oneri autorizzati rispetto alle finalità perseguite e agli obiettivi dichiarati dalla norma.

Emendamento A.46

L'intervento normativo in esame reca una modifica di natura estensiva all'articolo 56, comma 5, della Legge Regionale 5 gennaio 2026, n. 1. La novella agisce sulla definizione dei requisiti soggettivi per l'accesso al fondo regionale di sostegno per i comuni in squilibrio finanziario.

Rispetto alla formulazione originaria, l'emendamento mira a includere nel beneficio non solo i comuni formalmente in stato di dissesto alla data di riferimento, ma anche quelli che nell'ultimo quinquennio hanno concluso la fase patologica del dissesto.

Pertanto, rispetto alla formulazione originaria restano i requisiti per cui il destinatario della norma è l'ente locale con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti con una delle seguenti condizioni: alla data del 31 gennaio 2026, si trovino in stato di dissesto finanziario (art. 244 TUEL); ovvero, abbiano cessato lo stato di dissesto nel quinquennio precedente alla medesima data (31 gennaio 2026). Tuttavia viene meno una condizione prevista dalla legge vigente in merito ai comuni in dissesto finanziario, ovvero la dichiarazione di dissesto intervenuta negli ultimi 5 anni.

Osservazioni sui profili finanziari: la norma non modifica lo stanziamento originario pari a 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026. Tuttavia, come già anticipato, l'emendamento amplia la platea dei beneficiari senza incrementare lo stanziamento complessivo. Ciò comporta, sul piano tecnico, un effetto di diluizione del contributo pro capite spettante a ciascun comune. Pertanto si osserva la necessità di verificare la congruità dell'originaria quantificazione rispetto alle finalità e agli obiettivi perseguite.

Emendamento A.49

L'emendamento A.49 prevede per tutti gli enti pubblici facenti parte del GAP il divieto di disporre nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato sino al 31 dicembre 2027 allo scopo di contenere la spesa pubblica regionale e salvaguardare gli equilibri di bilancio. Si prevede, altresì, che il predetto divieto non trovi applicazione per le ASP, le AO e i Consorzi di Bonifica limitatamente alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 60 della legge regionale n. 9 del 2021.

Si osserva che sarebbe opportuna una relazione illustrativa che chiarisca le ragioni del divieto generalizzato di assunzioni sino al dicembre 2027 per tutti gli enti del GAP in relazione allo stato della spesa pubblica regionale e all'equilibrio dei bilanci dei singoli enti facenti parte del GAP. Parimenti, dalla medesima relazione dovrebbero emergere le ragioni di interesse pubblico e di sostenibilità finanziaria che giustificano, invece, la deroga al divieto di assunzioni disposta dall'ultimo inciso della disposizione. **In**

manca, la disposizione rischia di porsi in contrasto con il principio di buon andamento dell'Amministrazione e, quanto alle prescritte deroghe, se non giustificate, con il canone di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost.

Emendamento A.50

L'emendamento A.50 modifica la disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2015 prevedendo la possibilità di eleggere “due vice presidenti” del Consiglio comunale “ove previsto” e contemplando la possibilità che l'indennità di funzione prevista per il vice presidente in parola non venga corrisposta su richiesta degli “interessati”.

Si suggerisce, quanto alla possibilità di eleggere due vice presidenti “ove previsto”, di specificare “da parte dello statuto comunale”.

Emendamento A.52

L'emendamento A.52 si pone come norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, l.r. 12 agosto 2024, n. 25 e ss.mm., il quale prevede un contributo di 7.500 migliaia euro, ai fini che qui rilevano, per i comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti “*la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall'organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022*”.

In particolare, la disposizione in esame precisa che l'espressione “*chiusura del conto di tesoreria*” contenuta nel citato articolo 2 si intende riferita o alla chiusura del conto di tesoreria unica di cui alla l. 29 ottobre 1984, n. 720 ss.mm. o alla chiusura del conto di tesoreria presso l'istituto bancario convenzionato con l'Ente.

Si segnala che l'emendamento non presenta i caratteri di una norma di interpretazione autentica. Come di recente ricordato dalla Corte costituzionale

(sentenza n. 44 del 2025), sin dalla sentenza n. 118 del 1957 la giurisprudenza costituzionale ha affermato che *“il legislatore ha la facoltà di adottare disposizioni di interpretazione autentica, le quali si saldano con le disposizioni interpretate, così esprimendo un unico precetto normativo fin dall’origine”* (sentenze nn. 169 del 2024, 104 e 61 del 2022, 133 del 2020, 167 e 15 del 2018, 525 del 2000). Dunque, *“La disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell’interpretazione della legge”* (sentenze nn. 184, 70 e 4 del 2024, 18 del 2023, 133 del 2020). Le disposizioni realmente interpretative, cioè, *“si limitano ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall’origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente”* (sentenze nn. 18 del 2023 e 104 del 2022). **È evidente, invece, che la disposizione in esame non estrae uno dei possibili significati contenuti *ab origine* nell’articolo 2, comma 1, l.r. 12 agosto 2024, n. 25 e ss.mm., ma ne amplia il campo di applicazione, attribuendo significati non riconducibili alla formulazione della disposizione cui si riferisce.**

Quest’ultima, infatti, non necessita affatto di alcun intervento chiarificatore del suo significato: essa stanziava un contributo destinato, ai fini che qui interessano, ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti *“la cui chiusura del conto di tesoreria acceso dall’organo straordinario della liquidazione (OSL) sia avvenuta successivamente alla data del 31 dicembre 2022”*, indipendentemente dall’ente presso cui sia stato acceso tale conto.

Viceversa l’emendamento in commento consente di destinare con efficacia retroattiva, trattandosi di somme riferite all’esercizio finanziario 2024, il contributo di cui sopra ai comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti **anche nel caso di due ulteriori ipotesi di chiusura del conto di tesoreria**, ossia quella in cui la chiusura abbia riguardato il conto di tesoreria unica di cui alla l. 29 ottobre 1984, n. 720 ss.mm. e quella in cui la chiusura abbia riguardato il conto di tesoreria presso l’istituto bancario convenzionato con il Comune.

Una volta chiarito che non si tratta di norma di interpretazione autentica, occorre altresì segnalare che la disposizione in esame, ampliando retroattivamente la platea dei comuni destinatari del contributo, reca oneri a carico del bilancio regionale senza indicarne la relativa copertura finanziaria: **così violando l'art. 17, l. n. 196 del 2009 e l'art. 81, terzo comma della Costituzione.**